

Caratteristiche dei modelli del futuro

Caratteristica	Valida	Priora	Activa	Flexa
Obiettivi	Promozione della salute in età avanzata, riduzione dei costi per i giorni di assenza e per i casi di reintegrazione	Promozione della salute in età avanzata, riduzione dei costi per i giorni di assenza e per i casi di reintegrazione	Conservazione delle conoscenze, passaggio graduale alla pensione	Aumento dell'autonomia nella gestione del tempo, migliore conciliabilità tra gli ambiti della vita
Diritto	Questo modello è per categorie professionali con carichi di lavoro elevati e con un salario basso – si tratta di circa 5000 collaboratrici e collaboratori.	Di questo modello beneficiano i collaboratori con carichi di lavoro elevati e con un salario basso – sono coinvolte circa 10 000 persone.	Questo modello è aperto a tutti i collaboratori con un rapporto d'impiego conforme al CCL o al CO (HE1/HE2) che hanno compiuto i 60 anni – ad eccezione dei collaboratori che rientrano nel modello Validà.	In linea di principio, questo modello è aperto a tutti i collaboratori.
Autorizzazione	La fruizione avviene su richiesta dei collaboratori. In caso di riduzione del grado di occupazione associato a una fruizione parziale, è necessario il consenso del superiore – in caso di mancato accordo, devono essere coinvolti l'organo immediatamente superiore e HR.	I collaboratori che rientrano nell'ambito di validità di questo modello, ne beneficiano automaticamente se fruiscono di una rendita transitoria.	La fruizione avviene di comune accordo tra collaboratore, superiore e organo immediatamente superiore. Se non si raggiunge un accordo, il modello non può essere utilizzato.	La fruizione dev'essere autorizzata dal superiore. Se nell'anno richiesto la fruizione non è possibile per motivi aziendali, essa deve essere concessa nell'anno seguente. Il momento e la durata della fruizione degli averi Flexa devono essere coordinati e organizzati, specialmente nei settori operativi, ma questo non cambia nulla per quanto riguarda il diritto alle prestazioni fondamentali del collaboratore.
Contenuto	I collaboratori in questo modello possono optare, a partire dai 60 anni, per un prepensionamento completo o parziale. Durante il prepensionamento otterranno una prestazione a titolo di compensazione salariale.	Per i collaboratori di questo modello, le FFS finanziano la pensione transitoria della Cassa pensioni FFS nella misura dell'80 per cento invece che del 20 per cento, al più presto tre anni prima dell'età pensionabile ordinaria.	Il modello permette di ridurre il grado di occupazione prima dell'età pensionabile ordinaria e di prolungare la propria attività oltre il pensionamento.	Questo modello permette ai collaboratori di capitalizzare, su base volontaria, tempo o denaro. Le ore capitalizzate possono essere fruite in un secondo momento come congedo prolungato di 4 – 12 settimane o come una riduzione del grado di occupazione di almeno tre mesi. Il modello è un modello di durata della vita attiva e non un modello di pensionamento.
Esclusione	Non sono sottoposti i collaboratori: - con contratti di durata limitata - con salario orario - i quali a causa della loro età non arrivano mai a beneficiare di prestazioni	Non possono beneficiare di questo modello: - i collaboratori al di fuori dell'ambito di validità definito - i collaboratori con contratti di lavoro di durata limitata - i collaboratori con salario orario	Di questo modello beneficiano tutti i collaboratori, ad eccezione dei collaboratori che rientrano nell'ambito di validità del modello Validà.	Non possono beneficiare di questo modello: - i collaboratori con un contratto individuale di lavoro di durata limitata - i collaboratori con salario orario - i collaboratori con contratti di lavoro ai sensi del CCL appendice 1 «Categorie speciali di personale», cifra 2 [collaboratori nell'ambito della seconda formazione; praticanti; studenti; alunni delle scuole medie superiori come aiuto temporaneo; assistenti di viaggio; collaboratori con capacità limitata di fornire prestazioni; beneficiari di rendite; impiegati delle pulizie; personale di cucina]
Condizioni	I collaboratori possono beneficiare del modello, se cumulativamente: - hanno raggiunto il sessantesimo anno d'età, - non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile ordinaria AVS, - hanno lavorato per almeno 15 degli ultimi 20 anni nell'ambito di validità, - al momento della fruizione sono abili al lavoro nell'ambito dell'attuale rapporto di lavoro e - sono stati impiegati nell'ambito di validità immediatamente prima del momento della fruizione.	I collaboratori possono beneficiare del modello, se cumulativamente: - sono a tre anni dall'età pensionabile ordinaria conformemente alla legge sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), - non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile ordinaria, - per almeno 15 degli ultimi 20 anni sono stati impiegati presso il datore di lavoro e - negli ultimi 5 anni sono stati impiegati ininterrottamente nell'ambito di validità.	- Il contratto dev'essere stipulato di comune accordo e rappresentare un vantaggio sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro. - La stipula del contratto avviene tra il sessantesimo e il sessantacinquesimo anno d'età.	- La capitalizzazione degli averi Flexa è una decisione su base volontaria del collaboratore e non necessita di alcun consenso da parte del quadro dirigente. - La fruizione degli averi non può essere disposta da parte del quadro dirigente. - Gli averi per la forma e la durata della fruizione desiderata devono essere disponibili al momento della richiesta. - Le ore capitalizzate non possono eccedere le 3000 ore.
Capitalizzazione / Finanziamento	Il modello viene finanziato attraverso contributi delle FFS (2,5%) e dei collaboratori di queste categorie professionali (1%) e si basa sulla solidarietà tra collaboratori più anziani e più giovani.			Ci sono i seguenti elementi di capitalizzazione per il conto personale: - durata annua del lavoro con un massimo di 100 ore - averi in giorni di vacanze oltre il minimo legale - premi di fedeltà - indennità per lavoro domenicale e per lavoro notturno - 50% o 100% del tredicesimo salario mensile - 5% o 10% del salario annuo - 25% o 50% del premio legato alle prestazioni e ai risultati Un'ora rimane un'ora!